



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

***REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NON
QUOTATE***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 31.07.2017

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Porto Torres definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” un sistema di controlli sulle società e gli organismi controllati dall'Amministrazione, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

- a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società e gli organismi controllati dell'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico – finanziari tra l'ente proprietario e la società o l'organismo controllato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società od organismo controllato, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
- c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società ed organismi controllati;
- d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società e gli organismi controllati dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento.

ART. 2

Principi generali

1. Le società e gli organismi controllati dal Comune di Porto Torres uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società e gli organismi controllati uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

2. Le altre società e gli organismi partecipati sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

3. Le società e gli organismi controllati dal Comune di Porto Torres uniformano la loro attività alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. Le società a controllo pubblico, devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

5. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società controllate del Comune di Porto Torres, valutano l'opportunità di integrare gli ordinari strumenti di governo societario con altri specifici:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori,

nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

ART. 3

Finalità dei controlli sulle società controllate non quotate

1. Le finalità del controllo sulle società controllate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.
2. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle società controllate, nonché da altri Regolamenti comunali.
3. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalle società controllate è effettuato dal “*Servizio società partecipate e controllo analogo*”, di seguito indicato per brevità “*Servizio controllo analogo*”.

ART. 4

Oggetto dei controlli sulle società controllate non quotate

1. Il Comune di Porto Torres esercita il controllo analogo sulle proprie società controllate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie stesse.
2. L'attività di controllo analogo sulle proprie società controllate si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a) controllo preventivo – indirizzo dell'Amministrazione;
 - b) controllo concomitante – monitoraggio;
 - c) controllo successivo – verifica.
3. Restano, in ogni caso, fermi i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo.
4. Restano, altresì, salve le forme di controllo previste nei seguenti atti:
 - statuto;
 - contratti di servizio;nonché in apposite iniziative di indirizzo e vigilanza adottate dall'Ente socio.

ART. 5

Indirizzi strategici e gestionali

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto anche di eventuali proposte delle società controllate.
2. Con il Documento Unico di Programmazione (DUP) vengono individuati indirizzi e obiettivi strategici gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle società di deve conformare.
3. La Giunta comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle società controllate, può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la società dovrà adeguarsi.

ART. 6

Controllo preventivo

1. Per la definizione degli indirizzi strategici e gestionali, ogni società ed organismo controllato dal Comune di Porto Torres, trasmette entro il mese di ottobre di ogni anno, il documento programmatico triennale.
2. Il documento programmatico triennale contiene:
 - a) il piano industriale relativo alla programmazione societaria in tema di *performance* attese e organizzative di validità triennale;
 - b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - c) il *budget* triennale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
 - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari;
 - f) il programma annuale degli acquisti e dei servizi.

ART. 7

Piano delle attività o Piano di programma

1. Il controllo preventivo mira ad assicurare che gli obiettivi di gestione delle società siano coerenti con la strategia politico-gestionale che il Comune intende perseguire nell'anno di riferimento.
2. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), l'azienda approva il *Piano delle attività o Piano di Programma* contenente gli obiettivi specifici assegnati al personale, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune di Porto Torres relativi allo stesso esercizio.
3. Il *Piano delle attività o Piano di programma* è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati agli amministratori degli organismi partecipati ed individuati secondo i diversi aspetti:
 - a) economico – patrimoniali;
 - b) organizzativo - gestionali;
 - c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

ART. 8

Controllo contestuale

1. Le società, gli enti e gli organismi controllati relazionano entro il 15 luglio e il 15 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti, affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio comunale di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di bilancio).
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri

generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società, ente ed organismo controllato la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi delle società dovranno attenersi.

5. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società, dell'ente o dell'organismo controllato adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

6. Quando si determini la situazione di cui al comma 5, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 3, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione controllante, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 5.

ART. 9

Servizio società partecipate e controllo analogo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma1, del D.Lgs 267/2000, al fine di provvedere allo svolgimento delle attività di controllo sulle attività contemplate e disciplinate dalla legge, dallo statuto, dal presente Regolamento in materia di società controllate del Comune di Porto Torres non quotate e a capitale interamente pubblico e da tutti gli altri regolamenti comunali comunque afferenti la materia, è istituito un "*Servizio società partecipate e controllo analogo*" per brevità "*Servizio controllo analogo*".

2. Il *Servizio controllo analogo* assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società ed organismo controllato e ne attua il monitoraggio ed il controllo.

3. Il *Servizio controllo analogo* cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società ed organismi controllati dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con gli stessi.

ART. 10

Principali obblighi di informazione e segnalazione

1. Gli organi amministrativi delle società controllate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:

a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli organi di governo comunali;

b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ad ai rilievi formulati dal *Servizio controllo analogo*, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive da essi indicate, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

2. Il Revisore unico delle società controllate invia al Comune di Porto Torres, almeno quindici

giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

3. Le società e gli organismi controllati si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente regolamento al fine di garantire al Comune di Porto Torres i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal D.Lgs 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ART. 11

Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali

1. La società e l'organismo controllato che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione al *Servizio controllo analogo* per l'individuazione delle opportune misure correttive.

2. Il *Servizio controllo analogo* supporta la Giunta e il Consiglio comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5.

ART. 12

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione

1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società ed organismi controllati predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal comune di Porto Torres e sulle risultanze del preconsuntivo della gestione. Il Consiglio comunale con l'approvazione del rendiconto della gestione dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

2. Anche in questa fase del controllo, il Consiglio comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.

3. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio le società ed organismi controllati approvano e pubblicano la relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune di Porto Torres. Le società indicano nella suddetta relazione gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente regolamento. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui all'art. 2, comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al presente comma.

ART. 13

Attuazione del controllo analogo

1. Il controllo analogo, esercitato attraverso il *Servizio controllo analogo*, si articola in tre tipologie:

- a. controllo societario;
- b. controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c. controllo sulla gestione.

2. Per l'attuazione del controllo analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 4 comma 2, del presente Regolamento, le società trasmettono al *Servizio controllo analogo* tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente regolamento.

ART. 14

Controllo societario

1. Il controllo societario viene attuato dal Comune di Porto Torres, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e successivamente nel monitoraggio:
 - dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
 - dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
 - del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge.

ART. 15

Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle società controllate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Porto Torres la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del *budget*;
 - b. contestuale, con l'analisi di *report* periodici sullo stato di utilizzazione del *budget*;
 - c. a consuntivo, con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le società trasmettono al *Servizio controllo analogo*:
 - a. un *report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) a cadenza quadrimestrale;
 - b. un *report* sui flussi di liquidità a cadenza quadrimestrale;
 - c. un *report* sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relazione illustrativa a cadenza semestrale;
 - d. un *report* tecnico-gestionale a cadenza semestrale comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché gli atti di programmazione del fabbisogno del personale e i determinativi dei trattamenti economici.

ART. 16

Controllo sulla gestione

1. Il controllo sulla gestione si esplica attraverso la verifica sulla predisposizione da parte delle società di schemi e Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione dei lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. Le società controllate approvano, nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto, gli atti di straordinaria gestione previa acquisizione di appositi atti di indirizzo da parte dei competenti organi comunali, e nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.
3. In particolare, le società controllate dovranno acquisire specifici indirizzi da parte dei competenti organi comunali, previo esame del *Servizio controllo analogo*, in relazione ad atti concernenti:
 - a. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
 - b. il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a qualsiasi titolo;
 - c. la stipula di contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori ai limiti previsti per l'applicazione del disposto dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. la stipula di contratti di locazioni passive nonché la stipula di contratti di compravendita di beni immobili;
 - e. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi contratti di servizio;

f. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle società.

4. Il *Servizio controllo analogo*, nonché i Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 267/2000, potranno richiedere atti e documentazione utile alle finalità del controllo alle società controllate.

ART. 17

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli organismi controllati:

a. *budget* di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione unitamente al piano annuale dei servizi;

b. bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

c. atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

d. atti di programmazione relativi all'avvio di procedure per l'assunzione a qualsiasi titolo di personale;

e. atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

f. atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'organismo;

g. regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori al di sopra del valore di euro 40.000,00. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicano le norme previste dal vigente codice degli appalti.

2. Le attività di controllo da svolgere in merito ai suindicati atti, sono effettuate dai Responsabili delle Aree, firmatari dei contratti di servizio ricadenti nell'ambito di competenza.

ART. 18

Sistema di rilevazione informativo

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della *governance*, il Comune di Porto Torres organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

a) i rapporti finanziari tra Ente proprietario e le società;

b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;

c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;

d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;

e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società ed altri soggetti *in house*, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sui soggetti controllati.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Porto Torres effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle controllate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.

4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un *data base* per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati l'amministrazione definisce un

apposito sistema di *web reporting* per facilitare il flusso informativo con le singole società.

6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società e gli organismi controllati, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente regolamento.

ART. 19 **Schede di reporting**

1. Le schede di *reporting* sono orientate al monitoraggio:

- a) dei rapporti economico finanziari;
- b) della situazione contabile;
- c) della situazione gestionale ed organizzativa;
- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
- f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
- g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

ART. 20 **Il contratto di servizio**

1. Il Consiglio comunale approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e le società controllate.

ART. 21 **Collaborazione richiesta alle società controllate**

1. Le società controllate assicurano al Comune di Porto Torres le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, di Statuto nonché del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte comunale del controllo analogo.

2. In particolare, le società controllate garantiscono:

- a) lo svolgimento delle attività affidate mediante contratti di servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli enti locali;
- b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni del *Servizio controllo analogo* e alle convocazioni degli organi dell'Ente.

ART. 22 **Collaborazione richiesta all'organo di controllo delle società controllate**

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovrà partecipare anche il Revisore unico delle società controllate.
2. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo, il Comune di Porto Torres può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni del proprio Collegio dei Revisori dei conti in merito:
 - a) all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
 - b) all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dall'obbligo del pareggio di bilancio e dall'obbligo sul contenimento delle spese;
 - c) all'applicazione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale dipendente delle società controllate, nonché sul contenimento della spesa dello stesso personale;
 - d) all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

ART. 23

Controllo sulle altre società partecipate

1. Il sistema dei controlli sulle altre partecipate dal Comune di Porto Torres rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

ART. 24

Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, le norme ed i principi di cui:

- al D.Lgs n. 175/2016;
- al D.Lgs n. 267/2000;
- alla legge n. 190/2012;
- al D.Lgs n. 33/2013;
- al D.Lgs n. 39/2013;

nonché i principi e le norme di finanza pubblica.

2. Il presente regolamento deve essere coordinato con quanto previsto negli statuti delle società controllate, nello Statuto e nella Regolamentazione del Comune di Porto Torres.